



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 24 Settembre 2025

IVA

[L'impianto agrivoltaico non ricade nel regime del reverse charge](#)

di Alberto Tealdi

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La Cassazione interviene sulla differenza tra rappresentanza e pubblicità](#)

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

[Società semplice IAP anche se lo IAP non ha la rappresentanza](#)

di Luigi Scappini

CRISI D'IMPRESA

[Sindaci e vigilanza sugli adeguati assetti](#)

di Giuseppe Rodighiero

CONTENZIOSO

[La rottamazione estingue il processo](#)

di Gianfranco Antico

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[Earn-out e clausole di salvaguardia nelle operazioni di M&A di studi professionali: la prospettiva finanziaria](#)

di Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners

IVA

L'impianto agrivoltaico non ricade nel regime del reverse charge

di **Alberto Tealdi**

Circolari e Riviste

**RIVISTA PER LA CONSULENZA
IN AGRICOLTURA**

IN OFFERTA PER TE € 130 + IVA 4% anziché € 200 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta.
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora



Il tema degli impianti agrivoltaici continua a tenere banco nell'ambito della prassi dell'Amministrazione finanziaria, vuoi per gli aspetti connessi alla determinazione del reddito legato alla produzione e cessione di energia elettrica vuoi relativamente ai regimi impositivi in ambito di imposte indirette al momento dell'acquisto e dell'installazione dell'impianto. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 156/E/2025 è intervenuta in ambito di regime IVA della fase di costruzione, prevedendo, per i motivi sottoesposti, che non è applicabile a tale ipotesi il regime di inversione contabile (reverse charge) previsto dall'art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, il committente dell'impianto, chiunque esso sia, vedrà sempre esposta in fattura l'IVA di legge non godendo finanziariamente di alcun beneficio.

La natura degli impianti agrivoltaici

Per meglio comprendere il ragionamento alla base della risposta dell'Agenzia delle Entrate in tema di acquisto e installazione di impianti agrivoltaici è necessario inquadrare brevemente, nella sostanza, cosa effettivamente si intenda per detti impianti, considerato che lo stesso documento di prassi fornisce una definizione di impianto agrivoltaico avanzato quale un: *«sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area»*.

Di fatto un impianto agrivoltaico è un sistema che combina la produzione di energia solare tramite pannelli fotovoltaici con l'attività agricola sui terreni sui quali è installato. Questo tipo di impianto consente di sfruttare le risorse del terreno potendo andare a utilizzarlo ai fini dell'attività agricola di coltivazione utilizzando appunto lo spazio sottostante i pannelli fotovoltaici generando una doppia fonte di reddito per l'agricoltore. Questo consente inoltre di abbinare la riduzione dell'impatto ambientale con la produzione sostenibile di energia, riducendo l'uso di suolo e preservando le risorse naturali. L'approccio integrato

agricoltura/produzione di energia da fonti fotovoltaiche può contribuire a promuovere la sostenibilità ambientale e soprattutto economica in molte aree rurali anche interne.

Da un punto di vista normativo il documento principale che definisce e regola l'agrivoltaico in Italia è il D.Lgs. n. 199/2021, che attua la Direttiva UE 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Tale Decreto legislativo abbinato alle disposizioni contenute nel c.d. Decreto Agricoltura 2024 (D.L. n. 63/2024), definisce le caratteristiche degli impianti agrivoltaici e stabilisce le condizioni per l'accesso agli incentivi statali, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione tra produzione di energia e attività agricola. Se il D.Lgs. n. 199/2021 ha introdotto il concetto, anche ripreso dall'Amministrazione finanziaria, di "agrivoltaico avanzato", che prevede soluzioni integrative innovative per mantenere la continuità delle attività agricole, insieme a sistemi di monitoraggio per valutarne l'impatto, il c.d. Decreto Agricoltura 2024 ha posto dei limiti all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, favorendo l'installazione di impianti agrivoltaici che meglio si integrano con l'attività agricola.

Il caso esaminato nella risposta n. 156/E/2025

L'intervento di prassi da parte dell'Amministrazione finanziaria nasce dalla richiesta portata avanti tramite interpello da un contribuente imprenditore agricolo ditta individuale che intende installare un impianto agrivoltaico su un terreno da lui già condotto e che continuerà, presumibilmente, a condurre anche sulla superficie sottostante i pannelli. Considerato che lo stesso imprenditore agricolo aveva già avuto modo di installare un impianto fotovoltaico totalmente integrato sulla copertura di serre e che in quell'occasione per le operazioni di acquisto e installazione dell'impianto ha avuto la possibilità di usufruire del regime di reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), intendeva conoscere: *«se le operazioni di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici destinati all'utilizzo integrato nell'attività agricola (cosiddetto agrivoltaico avanzato secondo Direttive del MASE e D.M. Agrivoltaico) possano beneficiare del medesimo trattamento IVA, ossia l'esenzione IVA tramite il meccanismo del reverse charge, come previsto per gli impianti fotovoltaici in base alla normativa vigente»*, proponendo come soluzione interpretativa l'assimilazione delle 2 situazioni, considerata la medesima finalità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ripreso le definizioni di impianto agrivoltaico e impianto agrivoltaico avanzato, ha esaminato il contenuto dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972, rilevando come detta disposizione preveda testualmente che sono in reverse charge *«[...] le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»*. Inoltre, vengono ripresi dei documenti di prassi quali, tra le altre, la circolare n. 14/E/2015 e la circolare n. 37/E/2015.

In particolare viene evidenziato come nella circolare n. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate circoscrive l'ambito del reverse charge al concetto di edificio e non di immobile, pertanto la

disposizione deve intendersi riferita ai fabbricati, siano essi a uso abitativo che strumentale anche di nuova costruzione o in corso di costruzione, non rientrando pertanto nella definizione di edificio tutte quelle prestazioni che si riferiscono al terreno e a parti del suolo quali parcheggi, piscine, giardini, ecc. Successivamente, la circolare n. 37/E/2015, al par. 8, entra direttamente nell'ambito dell'applicazione del regime del reverse charge in caso di installazione di impianti fotovoltaici. L'Amministrazione finanziaria evidenzia in tale situazione come sia necessario, per poter applicare l'art. 17, comma 6, lett. a-ter), un nesso funzionale tra l'impianto e l'edificio prevedendo esplicitamente come tale nesso sia assolutamente verificato per gli impianti integrati o semi integrati con le coperture oppure, per quelli a terra, se installati su superfici di pertinenza dell'edificio, e in ogni caso sempre che questi non siano accatastati come unità immobiliari autonome in quanto in questo caso viene immediatamente meno il nesso con l'edificio.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra sintetizzate, l'Amministrazione finanziaria chiude ritenendo che: *«il descritto nesso funzionale con l'edificio non è in linea di principio rinvenibile per gli impianti agrivoltaici con le caratteristiche evidenziate dal Contribuente: tali impianti sono infatti installati su un terreno agricolo e dunque non sono né funzionali, né serventi a un edificio»*, ne consegue quindi che il loro acquisto e la loro installazione non può prevedere l'applicazione del regime di reverse charge previsto dall'art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972.

Calando tale risposta dell'Agenzia delle Entrate nella pratica della quotidianità aziendale possiamo in ogni caso sostenere come la questione ponga un tema meramente finanziario e temporale. Questo perché, essendo la produzione di energia elettrica un'attività che ai fini IVA, anche se svolta da azienda agricola in connessione con l'attività agricola, prevede obbligatoriamente l'applicazione di un regime IVA ordinario (con contabilità separata qualora per l'attività agricola principale si applichi il regime speciale, ex art. 34, D.P.R. n. 633/1972, che non consente la detraibilità dell'imposta) e il contribuente ha sempre la possibilità di detrarre l'IVA sulla costruzione degli impianti agrivoltaici e qualora non abbia la possibilità di compensarla con altra IVA a debito nella liquidazioni periodiche o tramite compensazione con altri tributi in F24, può sempre richiederne il rimborso all'Agenzia delle Entrate, riconducendo quindi il tema a mera questione di natura finanziaria e non economica.

Serve ricordare inoltre come, indipendentemente da quanto sopra, il n. 127-*quinquies*) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10%, tra gli altri, agli *«impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica»*. I successivi n. 127-*sexies*), e n. 127-*septies*), stabiliscono l'applicazione dell'analoga aliquota ridotta, rispettivamente, ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-*quinquies*) e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-*quinquies*).

Tale aliquota agevolata si ritiene quindi applicabile altresì per la costruzione di impianti agrivoltaici, in quanto è riferita agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare

fotovoltaica e non fa riferimento al fatto che questi siano in connessione o meno con gli edifici (così come la questione del reverse charge di cui sopra). La corretta applicazione dell'aliquota IVA inoltre, in caso di richiesta di rimborso, diventa fondamentale in quanto l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata spettante fa sì che l'Ufficio conceda il rimborso solamente sull'IVA determinata con la corretta aliquota, non concedendo il rimborso per la differenza tra importo determinato con aliquota ordinaria e importo risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata.

Infine, anche nelle casistiche in cui è applicabile il regime del reverse charge, ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), è importante che il committente integri la fattura applicando la corretta aliquota d'imposta per non incorrere in contestazioni. Prima delle modifiche apportate all'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997, dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 935, Legge n. 205/2017), il rischio era quello di vedersi disconosciuto il diritto alla detrazione della maggiore IVA con in aggiunta una sanzione del 90% del tributo per indebita detrazione. A seguito delle intervenute modifiche da parte della Legge di bilancio per il 2018 oggi, fermo il diritto alla detrazione, è irrogata una sanzione fissa da 250 euro a 1.000 euro.

Si segnala che l'articolo è tratto da ["Rivista per la consulenza in agricoltura"](#).

La Cassazione interviene sulla differenza tra rappresentanza e pubblicità

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2025 dal codice civile al reddito d'impresa

Scopri di più

Con un recente sentenza (n. **25143/2025** del 13 settembre 2025), la Corte di cassazione interviene (nuovamente) sulla distinzione **tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità** ai fini della loro deduzione dal reddito d'impresa. La pronuncia è di **notevole interesse**, poiché riafferma e consolida principi ermeneutici già stabiliti, fornendo **chiarimenti cruciali** sulla corretta qualificazione di talune **tipologie di costi aziendali**.

Nel ricorso, l'Agenzia delle Entrate sosteneva che i **criteri essenziali** per la qualificazione delle spese di rappresentanza fossero **la gratuità, le finalità promozionali o di pubbliche relazioni**, e la ragionevolezza e coerenza. In particolare, sottolineava come, **a partire dal periodo d'imposta 2008** (per effetto delle modifiche a suo tempo apportate), il Legislatore ([art. 108, TUIR](#), e D.M. 19 novembre 2008) avesse dato rilievo al **criterio della gratuità** e come la giurisprudenza avesse superato il tradizionale discrimine basato sull'oggetto del messaggio (**prodotto = pubblicità; immagine = rappresentanza**). La Corte di cassazione ha **accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate**, ritenendo il motivo fondato, seppur con alcune precisazioni. Il fulcro della decisione risiede nella **riaffermazione del criterio degli "obiettivi perseguiti"** come elemento dirimente per distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità.

La Corte ha richiamato la **costante giurisprudenza di legittimità** secondo cui:

- le **spese di rappresentanza** sono sostenute per **accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa**, senza dar luogo a un'aspettativa diretta di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso l'aumento della notorietà e dell'immagine aziendale. Esse si configurano come **costi di iniziative incentrate sull'ente stesso**, volte a potenziarne la conoscenza, **l'immagine e il prestigio tra potenziali clienti**, anche se da ciò può derivare un incremento collaterale delle vendite;
- le **spese di pubblicità (o propaganda)** hanno una diretta **finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati**, attraverso l'informazione ai consumatori e l'esaltazione delle loro caratteristiche, con l'obiettivo primario di incrementare le vendite. Tali spese devono rispondere a una finalità promozionale specificamente **incentrata sui prodotti e calibrata sulla loro vendita**.

Questa distinzione è in linea con la **nozione di pubblicità** emergente dalla giurisprudenza unionale, che implica la diffusione di un messaggio volto a informare il **consumatore sull'esistenza** e le qualità di un prodotto o servizio allo **scopo di incrementare le vendite**.

La Corte ha esaminato il **quadro normativo di riferimento**:

- l'[art. 19-bis.1, comma 1, lett. h\), D.P.R. n. 633/1972](#), prevede l'**indetraibilità oggettiva dell'IVA** per le spese di rappresentanza, salvo quelle per beni di costo unitario **non superiore a 50 euro**;
- l'[art. 108, comma 2, TUIR](#), stabilisce che le spese di rappresentanza **sono deducibili se rispondenti ai requisiti di inerenza** stabiliti con Decreto Ministeriale;
- il [D.M. 19 novembre 2008, art. 1, comma 1](#), specifica che **le spese di rappresentanza** sono considerate inerenti se costituiscono erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, e il cui sostenimento **risponda a criteri di ragionevolezza** in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa o sia coerente con **pratiche commerciali di settore**.

La Suprema Corte ha chiarito che il D.M. 19 novembre 2008, nel definire le spese di rappresentanza, pone l'accento sulla **promozione dell'immagine dell'impresa** ("*rectius*", dell'impresa stessa) piuttosto che sui suoi prodotti, in armonia con la **"natura" e la "destinazione" delle spese** di cui all'[art. 108, comma 2, TUIR](#).

Relativamente al criterio della gratuità, la Corte ha precisato che esso **integra un indice valutabile**, ai fini di una ricostruzione fattuale obiettiva e **completa della spesa**, ma non costituisce l'elemento dirimente **per la qualificazione**. La gratuità è un connotato normalmente, ma non necessariamente né univocamente, riguardante le spese di rappresentanza. L'elemento **dirimente resta la natura e la funzione della spesa**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Società semplice IAP anche se lo IAP non ha la rappresentanza

di Luigi Scappini

OneDay Master

Disciplina civilistica e imposte sui redditi nel settore vitivinicolo

Scopri di più

La **CGT di I grado di Verona**, con la recente **sentenza n. 247/I** del 26 giugno 2025, è tornata ad affrontare i requisiti che devono sussistere in capo alle **società agricole di persone** per assumere la qualifica di **società agricole IAP** in forza della presenza di un socio qualificante nella compagine societaria.

Punto di partenza è la definizione di **società agricola** come introdotta dall'[art. 2, D.Lgs. n. 99/2004](#), ai sensi del quale si **considera tale la società che ha quale oggetto sociale l'esercizio delle attività agricole**, di cui all'[art. 2135, c.c.](#), e che nella ragione o denominazione sociale contiene il **riferimento alle società agricole**.

Tali soggetti vengono **equiparati all'imprenditore agricolo**; tuttavia, possono, altresì, al rispetto di ulteriori requisiti definiti dall'[art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004](#), essere **considerati** alla stregua degli **IAP** (imprenditori agricoli professionali) e, **conseguentemente**, come stabilito dal [comma 4, dell'art. 2, D.Lgs. n. 99/2004](#) «*sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto*», tra cui, ovviamente anche la c.d. **piccola proprietà contadina**.

Ai fini dell'equiparazione allo IAP, il [comma 3](#) richiamato differenzia a seconda che la **società sia costituita nella forma di società di persone o di capitali**.

Fermo restando la **presenza** nella società di un **soggetto IAP qualificante**, nel caso delle **società di persone** è necessario che egli sia **socio** (per le **S.a.s.** la qualifica si riferisce ai soci **accomandatari**), mentre per le **società di capitali** e per le cooperative, deve rivestire la qualifica di **amministratore** (nonché di socio limitatamente alle cooperative).

L'[art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 99/2004](#), ha aggiunto, inoltre, che **la qualifica può essere apportata da parte dell'amministratore a una sola società**.

Ed è proprio su questo aspetto che, in passato, si è andato a **creare un contenzioso in quanto l'INPS**, con la [circolare n. 48/2006](#) aveva affermato che «*l'articolo 1, comma 3 bis, del decreto*

*novellato, stabilisce che ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP a una sola società. Tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma **anche alle società di persone** nei casi in cui il socio IAP che **attribuisce la qualifica sia anche amministratore**».*

La diatriba, giunta in Cassazione, è stata affrontata dai Supremi Giudici nell'[ordinanza n. 6172/2025](#), in cui si afferma che «**Le agevolazioni tributarie** previste dal D.Lgs. n. 99/2004 per l'imprenditore agricolo professionale (IAP) **si estendono alle società agricole** a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad **oggetto esclusivo l'esercizio delle attività** di cui all'art. 2135 c.c., **almeno uno dei soci** (nel caso di società di persone), **almeno un amministratore** (nel caso di società di capitali), e almeno un **amministratore che sia anche socio** (nel caso di cooperative) **possiedano la qualifica di IAP**. Conseguentemente, la limitazione dell'art. 1, comma 3-bis del decreto cit., secondo cui la qualificazione di IAP può essere **apportata dall'amministratore ad una sola società**, integrando una deroga al principio generale che importa la rilevanza delle attività dell'amministratore ai fini del conseguimento (e della stessa conservazione) della qualifica di imprenditore agricolo professionale, deroga volta a contrastare il fenomeno abusivo del c.d. IAP "itinerante" (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo **alle società di capitali e non anche alle società di persone**, rispetto alle quali la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è **idonea ad arginare tale abuso**».

Il tema trattato dalla di **CGT di I grado Verona**, tuttavia, verte su un altro aspetto, ovverossia la **qualifica** che deve avere il **socio** della società semplice; infatti, l'Agenzia delle Entrate **contestava** il fatto che il socio IAP **non** aveva la **rappresentanza** legale della società.

I giudici veronesi, dopo aver analizzato la **normativa di riferimento** e richiamato alcuni arresti giurisprudenziali tra cui la [sentenza n. 8430/2020](#) in cui viene affermato che «*nelle società di persone la finalità antielusiva non è "perseguibile dal momento che la relativa disciplina prevede che la persona fisica IAP acquisisca la qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali ... in particolare, con riguardo alle società semplici, l'art. 2267 c.c., prevede, in via sussidiaria, che 'per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci*», concludono affermando che per le **società di persone** l'agevolazione c.d. **piccola proprietà contadina, compete a condizione che uno dei soci** abbia la qualifica di IAP e sia **responsabile solidalmente e illimitatamente** per le obbligazioni sociali.

I giudici evidenziano come l'azionare quanto previsto dall'[art. 2261, c.c.](#), con cui è ammesso che alcuni soci, pur avendone il diritto, **si astengano dall'amministrare e affidino la gestione della società ad altro socio**, permette il mantenimento del diritto di ricevere da chi amministra tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali, compreso il **rendiconto analitico della gestione**.

Inoltre, sempre a **parere dei giudici veronesi**, elemento dirimente nel caso di specie è che «*la circostanza dell'aver affidato a un solo socio l'amministrazione della società non esime gli altri*



***soci dalla loro responsabilità solidale** nei confronti della società, vincolo posto ex lege e che non richiede il concreto compimento di atti di gestione sociale, fatti salvi, come detto, patti contrari (con i limiti stabiliti dall'art. 2267 c.c.)».*

CRISI D'IMPRESA***Sindaci e vigilanza sugli adeguati assetti***di **Giuseppe Rodighiero**

Seminario di specializzazione

“Adeguati” assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Scopri di più

Con l'[art. 375, D.Lgs. n. 14/2019](#) (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) si è aggiunto il [comma 2, all'art. 2086, c.c.](#), sancendo così **l'obbligo per le società di munirsi di assetti amministrativi, organizzativi e contabili adeguati** alla natura e alle dimensioni delle imprese stesse. Modifica al Codice civile che è **entrata in vigore dal 16 marzo 2019**, ancora prima dell'entrata in vigore del *corpus* normativo contenuto nel D.Lgs. n. 14/2019, datata 15 luglio 2022.

Il **predetto obbligo** era già riscontrabile nell'[art. 2381, comma 5, c.c.](#), ma con l'introduzione del secondo comma all'[art. 2086, c.c.](#), si sono **inseriti degli elementi di novità**, segnatamente:

- la **funzione di rilevazione tempestiva della crisi** e della perdita del presupposto della continuità dell'azienda;
- il dovere per gli amministratori di accedere **prontamente a uno degli strumenti di risoluzione della crisi** e dell'insolvenza per superare la situazione di crisi e per recuperare la propria capacità di continuare a svolgere l'attività d'impresa nel lungo termine.

Dunque, l'imprenditore che **non predispone gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati** alla struttura e alla dimensione dell'impresa e/o che ignori i segnali di crisi, commette **una violazione gestoria**, con **evidente profilo di responsabilità per inadempimento** dei doveri ex [art. 2086, c.c.](#).

D'altra parte, l'[art. 2403, comma 1, c.c.](#), stabilisce il **ruolo centrale dei sindaci** (applicabile anche all'organo di controllo nelle S.r.l.), nella prospettiva della **prevenzione della crisi**, in forza del loro **dovere di vigilanza sull'adeguatezza degli assetti** e sul loro concreto funzionamento.

Richiamati, dunque, gli [artt. 2086, 2403 e 2381, c.c.](#), è chiaro come, tra le altre cose:

- **l'imprenditore debba intercettare i segnali premonitori della crisi**, al fine della sua preventiva emersione, garantendo in tal senso un "adeguato" flusso informativo (anche

verso i sindaci) proveniente proprio dagli adeguati assetti. Infatti, si evidenzia che sebbene non possa *«attribuirsi all'amministratore la responsabilità per avere adottato delle scelte imprenditoriali rivelatesi ex post inadeguate, e nemmeno ogni insuccesso economico, gli si può al contrario imputare il non aver saputo rilevare, con criterio di valutazione ex ante, i segnali di una crisi o di una precrisi in atto»* (Tribunale di Venezia, Decreto 26 agosto 2025);

- il collegio sindacale è chiamato a valutare che i predetti assetti possano reputarsi adeguati funzionalmente al **proprio sistema di governance ed all'attività svolta dall'azienda**, contribuendo ad una verifica di efficienza degli assetti ed alla pronta evidenza di segnali della crisi o dell'insolvenza. **Non spetta**, infatti, **all'organo di controllo, indagare sul merito imprenditoriale** delle scelte operate dagli amministratori, purché **non trattasi di irregolarità gestorie** dell'organo amministrativo e/o che comportino **probabili situazioni di squilibrio**.

Sul tema della vigilanza dell'adeguatezza, anche in funzione del rilevamento della **crisi, si segnala la sezione 11 rubricata "Attività del Collegio Sindacale nella crisi di impresa"** e, in particolare, le novellate norme 11.1. (Vigilanza del collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della perdita di continuità) e 11.2 (Vigilanza del collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della crisi) **contenute nelle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"**, le quali chiariscono come le verifiche non abbiano più ad oggetto soltanto "gli assetti organizzativi" (come indicato nel testo precedente), bensì **anche gli assetti "amministrativi e contabili"**. Ciò, sebbene né il Codice civile, né il Codice della Crisi definiscano la locuzione **"adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile"**. A tal proposito, però, ci aiuta certamente **la prassi riconducibile**, ad esempio, proprio alle **"Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"**, **ma anche al documento di ricerca del CNDCEC "Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative"** del 2023.

Quindi, in prima approssimazione oggetto di verifica si può dire che sono la struttura decisionale, i suoi sistemi operativi (assetto organizzativo), i **modelli di gestione e i processi decisionali adottati dall'impresa** (assetto amministrativo), i processi in relazione ai quali i **dati si trasformano tempestivamente** in informativa societaria completa e attendibile (assetto contabile).

In tale contesto, i sindaci/l'organo di controllo **prende in esame periodicamente almeno una semestrale**, il prospetto dei **flussi di cassa annuale, il budget economico** e, in ragione degli early warning indicator ex [art. 3, comma 4, CCII](#), i **debiti per retribuzioni di lavoro scaduti da almeno 30 giorni**, i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni, le **esposizioni nei confronti delle banche scadute da almeno 60 giorni**, i **debiti IVA scaduti**, i **debiti verso INPS e INAIL scaduti da almeno 90 giorni**, i **debiti verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione** scaduti da almeno 90 giorni.

Altresì, l'attività di vigilanza deve essere improntata alla **tempestiva segnalazione di segnali di previsione della crisi** (così come definita dall'[art. 2, comma 2, CCII](#)) dapprima all'organo

amministrativo, invitandolo ad **assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte**, richiedendo di ricevere per iscritto aggiornamenti sulle predette iniziative, in maniera tale da porre in essere le **condizioni per l'attenuazione/eliminazione preventiva dei danni** conseguenti alla condotta gestoria.

In caso di accertata situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rende probabile la crisi, ma, rispetto alla quale, è ragionevolmente perseguibile il risanamento, i **sindaci ex [art. 25-octies, CCII](#), segnalano ciò per iscritto all'organo amministrativo**, ai fini della presentazione dell'istanza di accesso alla **composizione negoziata**.

In caso di violazione dei doveri di **vigilanza dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società**, l'assemblea può esercitare il **potere di revoca per giusta causa** dello stesso organo di controllo oltre che dell'amministratore, **la cui delibera deve essere approvata con decreto del Tribunale**, sentito l'interessato (Tribunale di Milano, decreto 21 luglio 2024).

Resta il fatto che il sindaco/organo di controllo **risponde esclusivamente del mancato esercizio dei propri doveri di vigilanza**, non di ogni fatto dannoso cagionato dagli amministratori. Trattasi di fattispecie che richiede la congiunta **presenza di un fatto o di un'omissione degli amministratori**, di **un'omessa vigilanza dei sindaci** e di un nesso di causalità tra il danno conseguente alla **condotta dell'amministratore e la condotta omissiva dei sindaci** ([Cass. civ., Sez. I, sent., n. 28357/2020](#)).

Maggiori approfondimenti sul tema verranno trattati in occasione del seminario di specializzazione "Adeguati" assetti organizzativi, amministrativi e contabili".

CONTENZIOSO

La rottamazione estingue il processo

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

Accertamento e compliance nell'era dell'AI

Scopri di più

L'[art. 1, commi 231–252, Legge n. 197/2022](#), ha introdotto una nuova **definizione agevolata** per i debiti contenuti nei **carichi affidati** all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, che consentiva ai contribuenti di **estinguere i debiti** relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando **solo le somme dovute a titolo di capitale** e quelle maturate a **titolo di rimborso spese** per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, **senza interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio**.

Successivamente, il [comma 1, dell'art. 3-bis, D.L. n. 202/2024](#), convertito in Legge n. 15/2025, ha riaperto i termini, limitatamente ai **debiti indicati nella c.d. rottamazione-quater**, per i contribuenti per i quali, alla **data del 31 dicembre 2024**, si è **era determinata l'inefficacia** della predetta misura agevolativa, a seguito del **mancato, insufficiente o tardivo versamento**, alle relative scadenze, delle **somme da corrispondere (i c.d. riammessi)**.

La “Rottamazione-quater” riguardava:

- tutti i **carichi affidati all'Agente della riscossione**, inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate;
- quelli interessati da **provvedimenti di rateizzazione o di sospensione**;
- quelli già **oggetto di una precedente misura agevolativa** (c.d. “Rottamazione e/o Saldo e Stralcio”) anche se decaduta per il **mancato, tardivo, insufficiente versamento** di una delle rate del precedente piano di pagamento.

In particolare, l'[art. 1, comma 236, Legge n. 197/2022](#), dopo aver indicato che nella dichiarazione di adesione il debitore doveva indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi, **assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi**, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, erano sospesi dal giudice, ha previsto che **l'estinzione del giudizio sia subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione** e alla produzione, nello stesso giudizio, della **documentazione attestante i pagamenti effettuati**; in caso contrario, il **giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti**.

Pur se a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, **sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non era prevista** alcuna sospensione dei **termini processuali** e dei **giudizi potenzialmente interessati** dalla definizione agevolata. Di fatto, i processi sono **sospesi** su istanza di parte, e l'estinzione viene dichiarata **solo dopo la produzione** degli attestati di **versamento di tutte le rate**.

La norma, tuttavia, è stata oggetto di un vivace **dibattito giurisprudenziale**. Infatti, gli Ermellini, con l'**ordinanza n. 24428/2025**, hanno osservato che, per effetto della **dichiarazione del contribuente**, seguita dalla comunicazione formale dell'agente della riscossione, **si perfeziona** la procedura, rimanendo i **pagamenti una mera appendice esecutiva** di un procedimento concluso e definito. In ordine alla locuzione "**la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati**", contenuta nel [comma 236 dell'art. 1, Legge n. 197/2022](#), per la Corte la richiamata disposizione si limita a richiedere la documentazione dei pagamenti che siano stati effettuati **e non anche che questi siano integrali** rispetto alla totalità del debito, ossia che sia necessaria **concreta e completa esecuzione del piano rateale** concepito nell'alveo della procedura di definizione agevolata (**la documentazione, pertanto, è quella che attesta la regolarità dei versamenti al momento in cui viene fatta valere la fattispecie estintiva**, trattandosi di riscontro necessario perché la definizione agevolata sia, in quel momento, produttiva degli effetti suoi propri, che restano distinti dall'effetto dell'estinzione del debito, che, invece, richiede, ai sensi del [comma 244, dell'art. 1, Legge n. 197/2022](#), l'integralità del pagamento). Ne deriva che il **pagamento integrale non è previsto** dalla norma **quale requisito indispensabile** per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la **documentazione di alcuni fra i pagamenti** (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, **procrastinati e diluiti nel tempo**.

Diversamente – cfr., fra le altre, **Cass. n. 24933/2024, n. 22658/2024 e n. 24274/2024** – è stato ritenuto che non sia possibile addivenire a una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e che il **giudizio vada sospeso**; per cui, nelle more del perfezionamento dell'adesione, la causa **va rinviata a nuovo ruolo** in attesa dell'esecuzione dei pagamenti previsti.

Tema di rilievo, che con l'[ordinanza interlocutoria n. 5830/2025](#) è stato rimesso alla Prima Presidente, affinché valuti la **rimessione alle SS.UU.**

Nelle more, il contrasto determinatosi ha, comunque, indotto il Legislatore a intervenire. Infatti, con l'[art. 12-bis, D.L. n. 84/2025](#), inserito in sede di conversione in **Legge n. 108/2025**, è stato previsto che il [secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, Legge n. 197/2022](#), si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, **l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata** delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della **dichiarazione di adesione** alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della



documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. Di fatto, ciò determina l'estinzione dei giudizi eventualmente pendenti.

Inoltre, il [secondo periodo dell'art. 12-bis, D.L. n. 84/2025](#), inserito in sede di conversione in Legge n. 108/2025, precisa che l'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del [comma 236 dell'art. 1, Legge n. 197/2022](#), comporta **l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato**. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite a tali procedimenti, restano definitivamente **acquisite e non sono rimborsabili**.

A questo punto, non ci resta che **attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite**, per verificare se la problematica sia veramente chiusa.

Earn-out e clausole di salvaguardia nelle operazioni di M&A di studi professionali: la prospettiva finanziaria

di **Giorgio Buzzoni di MpO & Partners**

In collaborazione con


EVENTO GRATUITO

Riforma fiscale ed aggregazioni professionali
Firenze • 7 ottobre 2025

Scopri di più

In nostri precedenti contributi, le clausole di earn-out sono state analizzate prevalentemente sotto il profilo giuridico e fiscale. In questa sede, invece, l'attenzione si sposta sulla loro funzione finanziaria nelle operazioni di M&A di studi professionali.

Infatti, se la clausola di aggiustamento del prezzo oggi è una componente imprescindibile nelle operazioni straordinarie tra studi professionali – come chiarito dalla giurisprudenza – vi sono comunque situazioni in cui un earn-out aggiuntivo può essere un utile strumento da integrare nella struttura dell'accordo. In questi casi, un earn-out può affiancare una clausola di aggiustamento:

- la prima serve a valorizzare la crescita prospettica che il venditore ritiene di poter garantire
- la seconda rimane lo strumento indispensabile per regolare il trasferimento effettivo della clientela esistente.

Si pensi, ad esempio, ad uno studio di commercialisti con forte pipeline di nuovi clienti già in trattativa: il venditore è certo che acquisirà una parte di questa clientela nell'anno successivo, ma al momento del closing i contratti non sono ancora firmati. O ancora, si pensi anche ad uno studio odontoiatrico con una importante campagna marketing in corso che sta iniziando a generare un aumento dei contatti e delle prime visite. Al momento del closing i numeri sono solo parzialmente visibili, ma il potenziale di crescita nei mesi successivi è elevato. In questi casi un earn-out consentirebbe di valorizzare quella crescita solo se effettivamente si realizza, evitando che l'acquirente paghi subito per ricavi ancora incerti.

Un esempio di earn-out potrebbe dunque essere il seguente: se lo studio ha un EBITDA storico di 1 milione di Euro, l'acquirente può concordare un prezzo base di 5 milioni di Euro (5x EBITDA) e un earn-out fino a 1 milione di Euro aggiuntivo qualora l'EBITDA salga a 1,2 milioni nell'anno successivo.

A differenza di strumenti puramente finanziari come i vendor loan o i pagamenti differiti senza



condizione – che servono unicamente a spalmare nel tempo l'esborso – l'earn-out lega dunque in modo diretto il prezzo alla performance post-closing.

In questo senso l'earn-out funziona come un meccanismo di *bridging*: da un lato tutela l'acquirente contro il rischio di overpayment/sovrappagamento, dall'altro permette al venditore di catturare l'eventuale *upside* futuro derivante da miglioramenti previsti ma non ancora rispecchiati nei dati dell'ultimo bilancio.

Metriche di riferimento

La strutturazione di un earn-out richiede una scelta attenta delle metriche di riferimento a cui legarsi, in quanto impatta anche i rapporti tra le parti e la struttura dell'accordo. Ad esempio, un earn-out ancorato all'EBITDA offre maggiori garanzie all'acquirente ma incontra spesso le resistenze del venditore: dopo il closing, infatti...

[continua a leggere...](#)